

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Sull'ordine dei lavori | 52 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 52 |
| Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito. Atto n. 148 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 53 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco</i>) | 58 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 53 |
| ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti accantonati</i>) | 61 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| 5-04602 Busin: Ritardi negli adeguamenti delle categorie catastali richiesti dai comuni ... | 56 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 63 |
| 5-04998 Fregolent: Ritardi nell'erogazione degli interessi sui rimborsi di imposta effettuati dall'Agenzie delle entrate | 56 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 65 |
| 5-04999 Gebhard: Estensione del regime agevolato previsto per i titoli del debito pubblico e i titoli di Stato dalla disciplina sull'imposta di successione anche alle obbligazioni emesse dall' <i>European Financial Stability Facility</i> | 57 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 66 |
| 5-05000 Paglia: Chiarimenti circa l'applicazione dell'IRAP ai medici di base | 57 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>) | 68 |
| 5-05002 Sottanelli: Esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli enti <i>no profit</i> | 57 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>) | 70 |
| ERRATA CORRIGE | 57 |

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.30.**Sull'ordine dei lavori.**

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima all'esame degli atti del Governo, quindi all'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2915, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015 e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 147.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 25 febbraio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Gitti, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Gregorio GITTI (PD), *relatore*, propone di procedere a un breve ciclo di audizioni, ascoltando i rappresentanti della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, al

fine di approfondire in particolare i profili relativi a eventuali sovrapposizioni di competenze e di poteri tra tali autorità. In tale contesto ricorda che l'Associazione bancaria italiana è già stata ascoltata dalla 6a Commissione del Senato nell'ambito dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, ritenendo pertanto che gli elementi forniti in quella sede possano essere acquisiti dalla Commissione.

Maurizio BERNARDO (AP) concorda con la proposta di procedere ad alcune audizioni sullo schema di decreto.

Marco CAUSI (PD) condivide la proposta del relatore, segnalando altresì, anche in questa sede, l'opportunità di procedere all'audizione dei rappresentanti dell'IVASS nell'ambito dell'esame dello schema di decreto recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

Daniele PESCO (M5S) condivide l'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni sul provvedimento, riservandosi di proporre altri soggetti da audire.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea come una parte dello schema di decreto legislativo riguardi il tema della trasformazione di alcune fattispecie di responsabilità penale individuale degli esponenti aziendali e dei dipendenti in responsabilità delle persone giuridiche per cui operano le predette persone fisiche: ritiene pertanto opportuno procedere all'audizione di taluni esponenti della magistratura, per approfondire l'impatto di tali previsioni sul sistema sanzionatorio vigente.

Marco CAUSI (PD) invita a considerare come la normativa europea di cui lo schema di decreto legislativo realizza il recepimento nell'ordinamento italiano sia stata approvata da ormai due anni, non trattandosi, pertanto, di questioni che possono essere affrontate *ex novo*. In tale contesto ritiene quindi preferibile limitare

le audizioni alle sole autorità competenti nel settore, salvo eventualmente individuare una figura che possa essere utilmente ascoltata per quanto attiene ai profili sanzionatori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.

Atto n. 148.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il deputato Pesco ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 1*), la quale sarà posta in votazione qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Informa quindi che la relatrice sul provvedimento, Moretto, è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ritenendo pertanto opportuno rinviare il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di martedì 17 marzo prossimo.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La seduta comincia alle 13.40.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative accantonate nella seduta di ieri (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (FI-PdL) ricorda l'ampia discussione svoltasi nella seduta di ieri sugli emendamenti 1.110, 1.111 a sua prima firma, 1.112, 1.114 e 1.117, i quali propongono di estendere l'esenzione IMU anche ai terreni agricoli colpiti da fitopatie, con particolare riferimento al batterio patogeno *Xylella fastidiosa*, che sta colpendo le piante di olivo in Puglia e che si sta estendendo rapidamente anche ad altre aree del Paese. A tale proposito, qualora il relatore del Governo ritenesse di confermare, anche in ragione della prossima scadenza del termine di conversione del decreto-legge, il parere negativo espresso su tali emendamenti nella seduta di ieri, riterrebbe opportuno presentare nel corso della discussione in Assemblea un ordine del giorno con cui impegnare il Governo ad assumere con urgenza ogni misura di sostegno tributario in favore degli agricoltori e delle imprese agricole colpite da fenomeni epidemici riguardanti le coltivazioni, in modo da aiutare importanti settori dell'agricoltura nazionale a superare tale fase di difficoltà.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, auspica che sia possibile presentare un ordine del giorno unitario di tutte le forze politiche e che si possa sviluppare una positiva interlocuzione in materia con il Governo. Invita pertanto tutti i gruppi a

valutare attentamente l'ipotesi di ordine del giorno prospettata dal deputato Palese.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI si riserva di valutare il contenuto dell'ordine del giorno ipotizzato dal deputato Palese.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, chiede ai presentatori degli emendamenti L'Abbate 1.110 e Palese 1.111, degli identici emendamenti Paglia 1.112 e Sberna 1.114, nonché dell'emendamento Rostellato 1.117, se insistano per la votazione degli stessi ovvero se preferiscano ritirarli, in vista di una loro eventuale trasformazione in ordini del giorno.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 1.111.

Marco CAUSI (PD) dichiara l'adesione del gruppo del PD alla proposta di presentare un ordine del giorno che affronti il tema delle coltivazioni colpite da fitopatie, problema che peraltro non riguarda la sola Puglia, ma anche altre aree del territorio nazionale. Auspica quindi che tale atto di indirizzo possa essere sottoscritto da tutti i gruppi.

Filippo BUSIN (LNA), pur comprendendo la gravità del fenomeno patologico che sta colpendo gli uliveti pugliesi, ritiene che occorra affrontare in termini più generali la problematica dell'esenzione IMU in favore di tutti i terreni colpiti da calamità naturali.

Renzo CARELLA (PD) ricorda che, oltre agli uliveti, anche molte altre coltivazioni, tra le quali cita quella dei castagni, sono state colpite negli ultimi anni da fenomeni di fitopatologia epidemica, che stanno mettendo a rischio la stessa sopravvivenza di interi settori dell'agricoltura nazionale.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come la proposta avanzata dal deputato Palese non riguardi esclusivamente la Puglia, ma intenda affrontare il problema di

tutte le fitopatologie che interessano diverse aree del Paese.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) si riserva di presentare un ordine del giorno in materia: a tale riguardo chiede al Sottosegretario quale sia lo strumento attraverso il quale il Governo riterrebbe di intervenire.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che l'idea di intervenire su tale materia attraverso un ordine del giorno debba essere accolta positivamente, in quanto consente di affrontare una questione oggettivamente importante sebbene non sussistano le condizioni per modificare ulteriormente il decreto-legge. In questo contesto considera poco produttivo entrare negli aspetti specifici degli interventi necessari per dare soluzione a tale problematica, che evidentemente, dovranno essere valutati successivamente.

Daniele PESCO (M5S) considera del tutto legittimo il quesito posto dal deputato L'Abbate, ritenendo opportuno specificare maggiormente quale debba essere l'impegno del Governo in tale materia, ad esempio indicando la tempistica entro la quale il Governo dovrà intervenire.

Giovanni PAGLIA (SEL), con riferimento alle questioni sollevate dai deputati L'Abbate e Pesco, sottolinea come, nel corso dei prossimi mesi, dovrà necessariamente essere realizzata una ridefinizione della disciplina dell'IMU, a partire dal 2015. Ritiene pertanto che quella sarà la sede più adatta per rideterminare anche le soglie e i criteri di esenzione dell'IMU dei terreni agricoli.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI considera ragionevole lo scenario prospettato dal deputato Paglia, rilevando inoltre come il contenuto dell'ordine del giorno, così come ipotizzato dal deputato Palese, possa essere accolto dal Governo, mentre non è in grado, in questa sede, di specificare i dettagli degli interventi che il Governo potrà adottare in tale materia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento L'Abbate 1.110, degli identici emendamenti Paglia 1.112 e Sberna 1.114, nonché dell'emendamento Rostellato 1.117 li hanno ritirati.

Avverte quindi che la Commissione passerà ora a esaminare l'emendamento Benedetti 1.120, anch'esso accantonato nel corso della seduta di ieri, il quale affronta il tema dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei siti inquinati di interesse nazionale e nei siti contaminati da sottoporre a bonifica.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che indichi al Governo l'impegno a erogare un contributo in favore dei predetti terreni agricoli oggetto di fenomeni di inquinamento, il cui ammontare dovrà essere determinato sulla base di elementi che consentano di quantificare la gravità del danno subito da parte degli agricoltori interessati, definendo inoltre la durata temporale di tale intervento di sostegno.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ritira l'emendamento Benedetti 1.120, di cui è cofirmatario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni II, V, X e XIII, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Sospende quindi brevemente la seduta, in attesa dell'espressione del parere da parte della I Commissione, passando nel frattempo allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.10.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso

favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Avverte quindi i gruppi LNA e M5S hanno indicato rispettivamente, quali relatori di minoranza, i deputati Busin e L'Abbate.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-05001 Cancellieri, al fine di reperire gli elementi necessari a fornire una compiuta risposta all'atto di sindacato ispettivo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara disponibile, a nome del suo gruppo, ad accedere alla richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario, auspicando che il Governo mantenga fede all'impegno, testé manifestato, a rispondere compiutamente all'interrogazione nel corso della prossima settimana. Rileva infatti, come l'Esecutivo non abbia finora dato risposta alla maggior parte delle interrogazioni

presentate dal suo gruppo, citando a esempio il fatto di non avere ancora ricevuto risposta ad alcuno degli atti di sindacato ispettivo a sua prima firma.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'interrogazione n. 5-05001 Cancellieri, di cui è cofirmatario, esprime l'auspicio che l'Esecutivo, nell'ambito della risposta, fornisca l'interpretazione più ampia possibile circa l'ambito di applicabilità della norma sulla riapertura dei termini per la richiesta di un nuovo piano di rateazione, recata dal decreto – legge n. 192 del 2014 (cosiddetto « decreto Milleproroghe »).

Chiede quindi che, nel corso della prossima settimana, il proprio gruppo possa svolgere due interrogazioni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta del Sottosegretario, l'interrogazione n. 5-05001 Cancellieri sarà svolta in altra seduta. In proposito segnala come, analogamente a quanto già avvenuto in precedenza in casi analoghi, il gruppo M5S avrà la possibilità di svolgere la prossima settimana in Commissione anche un'interrogazione a risposta ordinaria, oltre a un'interrogazione a risposta immediata.

5-04602 Busin: Ritardi negli adeguamenti delle categorie catastali richiesti dai comuni.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo BUSIN (LNA), nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta, prende atto della circostanza che, come richiamato nella risposta del Governo, la commissione censuaria provinciale di Vicenza non ha potuto provvedere nel senso richiesto dall'interrogazione essendo in corso il suo rinnovo sulla base del decreto legislativo n. 198 del 2014, attuativo della legge delega per la riforma del fisco.

Ciò premesso, segnala tuttavia come, in base alla sua personale esperienza, l'amministrazione finanziaria, a fronte dell'accurato lavoro svolto dai comuni del Polo Altovicentino, si sia dimostrata oltremodo inerte, in modo del tutto inspiegabile, rispetto all'esigenza di effettuare gli adeguamenti del categorie catastali richiesti da tali comuni.

In questo contesto sottolinea l'urgenza di superare le attuali categorie catastali, definite in epoche risalenti e che risultano pertanto ormai inique e inadeguate, determinando un'iniqua distribuzione del carico fiscale tra i contribuenti.

5-04998 Fregolent: Ritardi nell'erogazione degli interessi sui rimborsi di imposta effettuati dall'Agenzie delle entrate.

Silvia FREGOLENT (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia FREGOLENT (PD), nel dichiararsi soddisfatta per la soluzione del caso specifico segnalato dall'interrogazione, ritiene del tutto surreale la circostanza, esposta nella risposta, che l'Amministrazione finanziaria non dispone di un'applicazione informatica per il calcolo automatico degli interessi dovuti sugli importi oggetto di rimborso, soprattutto ove si consideri che, nel caso di somme dovute dai contribuenti, l'Amministrazione finanziaria pretende invece la puntuale corresponsione degli interessi sulle somme a lei dovute.

In tale contesto sottolinea come il problema dell'indisponibilità di un sistema di calcolo degli interessi sui rimborsi di imposta debba essere superato al più presto in sede di attuazione della delega fiscale, la quale indica l'obiettivo di rendere sempre più semplice e paritario il rapporto tra Fisco e contribuenti, anche in sintonia con la prossima attivazione del meccanismo di precompilazione della dichiarazione dei redditi.

5-04999 Gebhard: Estensione del regime agevolato previsto per i titoli del debito pubblico e i titoli di Stato dalla disciplina sull'imposta di successione anche alle obbligazioni emesse dall'*European Financial Stability Facility*.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, pur rilevando che avrebbe auspicato da parte del Governo un'interpretazione meno restrittiva delle norme relative all'esenzione dall'imposta sulle successioni, prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 346 del 1990.

5-05000 Paglia: Chiarimenti circa l'applicazione dell'IRAP ai medici di base.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea innanzitutto come il proprio atto di sindacato ispettivo non intenda chiedere l'esclusione dall'IRAP dei medici di base, ma segnali piuttosto l'esigenza di dirimere i dubbi in materia, superando l'attuale situazione di incertezza in cui versano tali contribuenti, derivante da interpretazioni contrastanti sul tema dei presupposti impositivi dell'IRAP nei loro confronti.

Con riferimento alla necessità, dichiarata nella risposta, di un intervento di rango normativo per individuare ulteriori parametri per definire la sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini dell'applicazione dell'IRAP, invita il Governo a risolvere tale questione già per l'anno fiscale 2015, utilizzando lo strumento dei decreti legislativi attuativi della legge delega per la riforma del fisco.

5-05002 Sottanelli: Esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli enti *no profit*.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 404 dell'11 marzo 2015, a pagina 48, seconda colonna, settima riga, le parole: « da componenti del suo gruppo. », sono sostituite dalle seguenti: « dalla propria componente del gruppo Misto. ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (Atto n. 148).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL DEPUTATO PESCO**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (Atto n. 148);

premesso che:

la legge 7 ottobre 2015, n. 154, all'articolo 4, nel definire i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito, al comma 1 prevede testualmente:

« Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai prin-

cipi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (*rating*) di merito del credito emesse da agenzie di *rating* del credito, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;

b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di *rating* del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* emessi da

tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilità finanziaria;

c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating* »;

l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in oggetto, nel riformare il decreto legislativo n. 58 del 1998, si limita ad introdurre le sole definizioni di « *rating* del credito » e « agenzia di *rating* del credito » come riportate nel trattato dal regolamento (CE) n. 1060/2009;

al comma 2, si individuano le « autorità competenti » e le « autorità competenti settoriali » ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modifiche relativo alle agenzie di *rating* del credito;

con il comma 4 si obbligano gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, gli enti pensionistici aziendali o professionali, le società di gestione, le società di investimento, i gestori di fondi di investimento alternativi e le controparti centrali, a utilizzare a fini regolamentari solo i *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione e registrate conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009, assoggettando all'articolo 190 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari) la mancata applicazione di quanto disposto, in merito al non utilizzo in via esclusiva dei *rating* per le proprie valutazioni, rimandando il controllo alle autorità settoriali;

con il comma 5, relativo all'informazione societaria e ai doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, viene prevista, alla lettera a), una sanzione in caso di mancato rispetto del comma 2, paragrafo 1, articolo 4 del regolamento (CE) n. 1060/2009, ovvero « Qualora un prospetto contenga un rife-

rimento a uno o più *rating* del credito, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se tali *rating* del credito sono stati emessi o meno da un'agenzia di *rating* del credito stabilita nell'Unione e registrata a norma del presente regolamento », mentre con le lettere b) e c), in merito al *rating* degli strumenti finanziari strutturati, si richiede almeno un doppio *rating* emesso da agenzie di *rating* differenti;

l'articolo 2, invece, modifica il decreto legislativo n. 385 del 1993, estendendo a banche e intermediari finanziari le sanzioni previste dalla stessa legge, in caso di mancata ottemperanza di quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 citato;

il regolamento (CE) n. 1060/2009, che si articola in 41 articoli e 4 allegati dà disposizioni specifiche in merito alla tematica delle agenzie di *rating*;

tale regolamento prevedeva l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere f), g) e h), dal 7 giugno 2011;

le disposizioni attuative di cui allo schema di decreto in esame arrivano pertanto con evidente ritardo;

in particolare, si rileva l'omesso adeguamento dell'ordinamento nazionale in riferimento alle norme contenute nell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1060/2009 (*Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse*), il quale prevede che: « Un'agenzia di *rating* del credito adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'emissione di un *rating* del credito o della prospettiva di un *rating* non sia influenzata da alcun conflitto di interesse esistente o potenziale, né da relazioni d'affari riguardanti l'agenzia che emette il *rating* del credito o la prospettiva di *rating*,

i suoi azionisti, i suoi *manager*, i suoi analisti di rating, i suoi dipendenti o qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di *rating* del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo», la cui applicazione entro i termini previsti avrebbe potuto aprire a differenti scenari in tema di debito pubblico, visto il procedimento penale contro Standard&Poor's e Fitch in corso presso la procura di Trani, e considerato quanto il Governo Monti ha pagato per lo Stato italiano a fronte di clausole collegate a contratti derivati e creditizi relative proprio ai *rating* emessi da queste società; una delle quali legate, Standard&Poor's, collegate a livello di partecipazione azionaria alla Morgan Stanley, beneficiaria del saldo, per lei attivo, pari a 2,5 miliardi di euro;

inoltre, lo schema di decreto non ottempera alle indicazioni contenute nella

legge delega, avendo recepito, come evidenziato, solo in minima parte le disposizioni volte all'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e all'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, e essendo assenti nell'ordinamento italiano altre norme in merito alle agenzie di *rating*;

in altre parole, le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame non perseguono efficacemente l'obiettivo di superare le criticità del settore del *rating* del credito ovvero l'eccessiva dipendenza dalle valutazioni delle agenzie di *rating* e l'affidamento esclusivo e meccanico ai *rating* esterni,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale (C. 2915 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI ACCANTONATI**

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) limitatamente agli anni 2014 e 2015, ai terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, 99, iscritti nella previdenza agricola, le cui coltivazioni risultano danneggiate da fitopatie.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni con le seguenti: 226,8 milioni, e dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) quanto a 1 milione di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni; Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

1. 110. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Inca.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1

del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1. 111. Palese, Marti, Ciraci, Distaso, Sisto, Latronico.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* quanto a 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

*** 1. 112.** Paglia, Bordo, Zaccagnini.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 *con le seguenti:* quanto a 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

*** 1. 114.** Sberna, Caruso, Capelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di

delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) agli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, lettera c) si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1. 117. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) ai terreni agricoli ubicati nei siti di interesse nazionale individuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a quelli ubicati nei siti contaminati da sottoporre a bonifica.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e 96 milioni *rispettivamente con le seguenti:* 265,8 milioni e 136 milioni; *e dopo la lettera d) inserire la seguente:*

d-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.

1. 120. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancellieri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

ALLEGATO 3

5-04602 Busin: Ritardi negli adeguamenti delle categorie catastali richiesti dai comuni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante sollecita il Governo, affinché gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria procedano all'integrazione del quadro delle categorie, classi e del correlato prospetto tariffario del catasto edilizio urbano, relativo ad alcuni Comuni della Provincia di Vicenza, per l'istituzione delle categorie ordinarie A/1 e A/8, in esito alla richiesta avanzata dal Polo Catastale Altovicentino.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La cennata integrazione è stata richiesta ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, che prevede: « Qualora alcune unità immobiliari accertate abbiano destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria l'Ufficio tecnico erariale deve provvedere ad apportare al quadro delle categorie e classi le occorrenti integrazioni sottoponendole all'approvazione delle Commissioni censuarie, con la procedura indicata nell'articolo 9 e seguenti ».

A fronte di tale richiesta avanzata dal Polo Catastale Altovicentino in data 14 gennaio 2011, la Direzione Centrale Catasto e Cartografia forniva le prime indicazioni operative circa le modalità con cui attivare le verifiche propedeutiche alla suddetta integrazione.

Successivamente, l'Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio comunicava l'esito delle prime verifiche per le 27 proposte di integrazione del quadro tariffario, eviden-

ziando, peraltro, che solo per 6 comuni sussistevano i requisiti previsti dalla legge per procedere alle richieste integrazioni, con specifico riferimento alla sola categoria A/8 (abitazioni in villa).

La Direzione Centrale Catasto e Cartografia, nel condividere il lavoro svolto dall'Ufficio Provinciale, invitava lo stesso Ufficio a predisporre una relazione tecnico-descrittiva degli elementi socio-economici rilevati nel corso dello studio e a trasmetterla ai competenti organi centrali dell'Agenzia, al fine del rilascio del nulla osta preventivo per il proseguimento degli adempimenti presso la Commissione Censuaria Provinciale di Vicenza.

L'Ufficio Provinciale di Vicenza ha predisposto le relazioni tecniche descrittive, con l'individuazione delle integrazioni tariffarie proposte, tuttavia la Direzione Centrale Catasto e Cartografia, esaminando gli esiti complessivi del lavoro svolto in sede provinciale, ha evidenziato l'opportunità di procedere ad alcuni perfezionamenti, finalizzati ad una migliore perequazione nella definizione delle tariffe.

Così riassunto l'articolato iter procedimentale che ha caratterizzato la vicenda, è opportuno osservare che al fine di perfezionare l'auspicato procedimento di integrazione dei quadri tariffari di cui trattasi, risulta imprescindibile acquisire la previa approvazione da parte della competente Commissione Censuaria Provinciale di Vicenza, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

All'attualità, tuttavia, la predetta Commissione, cessata in data 12 giugno 2013,

non risulta essere stata rinnovata, ancorché le relative procedure di rinnovo siano state avviate già nel corso dello stesso anno, ma occorre tener conto che dovranno trovare applicazione le recenti novità introdotte ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, recante « Composizione, attribuzioni e funziona-

mento delle Commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge 11 marzo 2014, n. 23 ».

Al riguardo, si evidenzia che il decreto legge n. 4 del 2015, in corso di conversione, ha previsto la proroga del termine per l'esercizio della delega fiscale anche in materia di catasto.

ALLEGATO 4

5-04998 Fregolent: Ritardi nell'erogazione degli interessi sui rimborsi di imposta effettuati dall'Agenzie delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano la circostanza che un contribuente di Torino, a cui nel 1989 era stata indebitamente notificata una cartella di pagamento di alcuni milioni di lire, ha ottenuto, a seguito della conclusione di un contenzioso durato ventiquattro anni, il rimborso delle somme indebitamente versate senza tuttavia la corresponsione dei relativi interessi.

La mancata erogazione sarebbe da ricondurre, secondo notizie di stampa richiamate dagli Onorevoli interroganti, ad una carenza informatica ovvero di un software che consenta di calcolare automaticamente i suddetti interessi, con conseguente lesione del diritto del contribuente.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'Agenzia delle entrate, conferma che allo stato attuale non dispone ancora di

un'apposita applicazione informatica che consenta il calcolo automatico degli interessi dovuto sugli importi oggetto di rimborso.

Gli Uffici dell'Agenzia possono comunque, nelle more del completamento del processo di meccanizzazione, procedere alla loro determinazione con modalità manuale e dare disposizione all'Agente della riscossione competente affinché effettui l'erogazione del rimborso.

Ciò posto, con riguardo al caso del contribuente torinese, sebbene il nominativo non sia stato espressamente menzionato nell'interrogazione, l'Agenzia riferisce che, sulla base delle informazioni acquisite presso la propria struttura periferica competente, gli interessi maturati sulle somme rimborsate al menzionato contribuente sono stati liquidati ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e corrisposti da Equitalia Nord Spa con bonifico del 6 marzo 2015.

ALLEGATO 5

5-04999 Gebhard: Estensione del regime agevolato previsto per i titoli del debito pubblico e i titoli di Stato dalla disciplina sull'imposta di successione anche alle obbligazioni emesse dall'*European Financial Stability Facility*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze se le obbligazioni emesse dal Fondo Salva Stati Europeo (*European Stability Facility*) possano rientrare nel regime agevolato previsto dall'articolo 12 comma 1 lettere *h*) e *i*) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'articolo 8 della legge 30 ottobre 2014 n. 161, (legge europea 2013 *bis*), in forza del quale non concorrerebbero alla formazione dell'attivo ereditario sulla scorta di una equiparazione ai titoli garantiti dallo Stato o equiparati.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La citata legge europea 2013 *bis* ha modificato la disciplina sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni equiparando gli enti pubblici, le associazioni e le fondazioni istituite in uno Stato europeo o appartenente all'Accordo sullo Spazio economico europeo a quelli italiani, ai fini del godimento del regime agevolato previsto dal menzionato articolo 12 del decreto legislativo n. 346 del 1990.

L'intervento normativo è stato necessario al fine di definire le procedure di infrazione (2012/2156 e 2012/2157) che la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia per violazione da parte della disciplina interna del principio della libera circolazione dei capitali previsto dall'articolo 63 del TFUE.

La lettera di costituzione in mora della Commissione europea, con riferimento in

particolare alla procedura 2012/2156, ha comparato il trattamento dei titoli del debito pubblico, dei buoni e dei titoli similari emessi dallo Stato italiano a quello previsto per i titoli emessi dagli Stati membri dell'UE o dello SEE, ravvisando una discriminazione nel trattamento preferenziale accordato ai soli titoli del debito pubblico nazionali, lesiva della libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 del TFUE.

L'applicazione del regime agevolato citato alle obbligazioni emesse dal Fondo Salva Stati europeo implica in via preliminare la risoluzione della questione sulla possibilità di assimilare le predette ai titoli garantiti dallo Stato o equiparati.

Il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF) è uno strumento appositamente costituito dagli Stati membri Ue il 9 maggio 2010, finalizzato ad erogare aiuti finanziari agli Stati membri che versavano in situazioni di difficoltà economica preservando, in tal caso, la stabilità finanziaria dell'Eurozona.

Dall'esame testuale delle previsioni introdotte dall'articolo 8 della legge n. 161 del 2014, non si rinviene alcun riferimento a titoli emessi da soggetti diversi dagli Stati quali il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (*European Financial Stability Facility*). Anche dall'esame del dossier del Servizio Studi n. 151 del Senato, redatto in relazione alle norme introdotte con l'articolo 12 non si riscontra alcun riferimento ad altre tipologie di titoli emessi da organismi internazionali, quali il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità).

Per quanto riguarda la possibilità, indirettamente ipotizzata dall'On. Interrogante, di procedere ad una equiparazione dei titoli emessi dal Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, sulla base della previsione recata dall'articolo 12, comma 13-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461, recante « modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale », si rappresentano alcune perplessità.

Si rammenta, infatti, che la previsione recata dal comma 13-*bis* stabilisce che « I titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia sono equiparati a tutti

gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano ».

Tale disposizione, inserita nell'ambito della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, contempla anche titoli emessi da organismi istituiti in Paesi extra UE. Non sembrerebbe, pertanto, coerente con l'impianto normativo introdotto con la legge n. 161 del 2014 che, come precisato, ha inteso eliminare l'effetto discriminatorio, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, tra i titoli emessi da Paesi comunitari rispetto a quelli emessi dallo Stato italiano, un'interpretazione che estendesse l'esenzione dall'imposta in argomento anche a titoli emessi da soggetti extra UE.

ALLEGATO 6

5-05000 Paglia: Chiarimenti circa l'applicazione dell'IRAP ai medici di base.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante sottopone all'attenzione del Governo la controversa questione concernente l'esclusione del presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nei riguardi dei medici di medicina generale (MMG) convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), operanti presso gli ambulatori sanitari della ASL, che si avvalgono di collaboratori di studio al fine di agevolare l'accesso ai servizi medici di base da parte dell'utenza.

Tale personale assunto risulta esclusivamente funzionale all'efficiente organizzazione ed al buon funzionamento del servizio pubblico erogato dai suddetti ambulatori e non risulta finalizzato a conferire alcun concreto vantaggio in termini economici al medico.

L'Onorevole interrogante lamenta il difforme trattamento fiscale riservato a coloro che sostengono costi per il personale da utilizzare nell'ambito dell'attività medica di studio.

Infatti, alla luce della vigente normativa e degli indirizzi interpretativi dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso da parte dei medici a forme di collaborazione di terzi, in via non occasionale, realizza, in ogni caso, il concetto di autonoma organizzazione e concretizza il presupposto impositivo del tributo regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Risultano, invece, esclusi dal tributo quei medici che non si avvalgono di collaboratori, attesa la carenza del presupposto impositivo.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente è opportuno segnalare che sulla questione la Suprema Corte di Cassazione non è pervenuta a conclusioni univoche.

Infatti, con le sentenze n. 12108 del 2009 e n. 8556 del 2011 (adottate a sezioni unite) la Suprema Corte ha riconosciuto la presenza dell'autonoma organizzazione qualora il contribuente che esercita un'attività di lavoro autonomo si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, riconoscendo la sussistenza dell'autonoma organizzazione, e quindi la riconducibilità delle attività professionali nell'ambito applicativo dell'IRAP, ogniqualvolta ci fosse la presenza di personale, anche part-time, con mansioni di segretariato o persino con funzioni meramente accessorie.

Nel corso del 2013, con le pronunce n. 22020 e 22022, la Suprema Corte ha affermato – diversamente da quanto asserito fino a quel momento – che la circostanza secondo cui un medico si avvalga del lavoro di un dipendente part-time non implica l'obbligo di assoggettamento ad IRAP, essendo la presenza di un solo dipendente part-time addetto allo studio non sufficiente, di per sé, a concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione, posto che la presenza di detto dipendente con funzioni accessorie non accresce la capacità produttiva del professionista ma costituisce semplicemente una comodità per quest'ultimo.

Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla stessa Corte con la sentenza n. 958 del 17 gennaio 2014.

Anche l'orientamento delle Commissioni Tributarie non è costante.

Dalla disamina delle più recenti sentenze concernenti la questione, è emerso che l'elemento dirimente è rappresentato dall'accertamento, nelle singole fattispecie, di elementi di fatto che provino la presenza o meno di un'autonoma organizzazione nell'ambito dell'attività del medico di medicina generale convenzionato col SSN, quali ad esempio l'impiego di beni strumentali o di lavoro altrui in misura eccedente a quanto necessario per l'esercizio dell'attività professionale del medico di base.

Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 22020 del 25 settembre 2013: il requisito dell'«autonoma organizzazione» deve costituire un qualcosa di ulteriore e diverso rispetto a quella razionale autoorganizzazione che necessariamente accompagna qualunque attività professionale svolta abitualmente, deve essere un «*quid pluris*» che giustifichi l'imposizione ai «lavoratori autonomi organizzati» di un onere fiscale che non colpisce invece i lavoratori subordinati (e

che coinvolge tutto il loro reddito professionale e non solo la quota parte ricollegabile alla autonoma organizzazione).

Ciò premesso, deve sottolinearsi che l'individuazione di specifici ulteriori parametri qualitativi e quantitativi per definire la sussistenza di un'autonoma organizzazione può avvenire solo con un eventuale intervento normativo e non in via amministrativa.

Tanto è confermato dall'espressa previsione contenuta nella legge 11 marzo 2014, n. 23, recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», che prevede all'articolo 11, comma 2, che «Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).».

ALLEGATO 7

5-05002 Sottanelli: Esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli enti *no profit*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante segnala talune criticità connesse agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. con particolare riferimento alle prestazioni erogate dagli enti non profit che non essendo titolari di partita IVA non emettono fattura ma semplici note spese verso la Pubblica Amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, etc.), che vengono « bloccate » dal sistema di interscambio (SdI) in quanto trattasi di documentazione non assimilabile alla fattura, non avendone i contenuti.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il vigente articolo 21, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – così come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) – definisce la fattura elettronica come quella che « ... è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario » e che la stessa « ... si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente ».

Con decreto 3 aprile 2013, n. 55, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte delle PP.AA. – ai sensi dell'articolo 1, commi

dal 209 al 214, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) – rendendola obbligatoria, con decorrenza dal 6 giugno 2014, per le Agenzie fiscali, i Ministeri e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza (articolo 6 del DM 55 del 2013), attraverso l'istituzione del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, tramite SO.GE.I. (DM 7 marzo 2008).

Dal prossimo 31 marzo 2015, tale obbligo riguarderà tutte le altre PP.AA. (termine così anticipato, rispetto all'originario del 6 giugno 2015, dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

Pertanto, a decorrere dal 6 giugno 2014, i soggetti IVA che effettuano cessioni di beni (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e prestazioni di servizi (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) in favore delle PP.AA. e degli Enti pubblici sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria della fattura elettronica.

Ciò posto, l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in

base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.

Ove lo si ritenga opportuno, non si mancherà di richiedere all'Agenzia delle Entrate di formulare, se del caso, tramite apposita circolare i suddetti chiarimenti.